



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione civile

R.G. 855/2025

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Federico Bressan	Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 7.5.2025, promossa con atto di citazione in appello

da

Parte_1, nato a Bleggio Superiore (TN), il 6.5.1963, C.F.

C.F._1, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Fadel;

parte impugnante in via principale – impugnata in via incidentale

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Controparte_2, corrente in Verona, Via Ugo Bassi n. 3, C.F./P.IVA *P.IVA_1* [...]

Parte_2, nata a Modena, il 23.12.1953, C.F. *C.F._2*, [...]

Parte_3 nato a Costermano (VR), il 10.8.1956, C.F.

C.F._3, *Parte_4*, nato ad Adria (RO), il 19.7.1965, C.F.

C.F._4 , tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'avv. Stefano Antonacci e dall'avv. Gian Marco Sacchetto;

parte impugnata in via principale – impugnante in via incidentale

Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)”; impugnazione del lodo emesso all’esito di arbitrato con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 20, sottoscritto e comunicato in data 31.10.2024.

CONCLUSIONI

- per parte impugnante in via principale:

“in accoglimento all’impugnazione proposta per le ragioni dedotte nell’atto di impugnazione del lodo ex art. 828 c.p.c. del 29/04/2025 e nelle note scritte d’udienza del 26/11/2025, dichiararsi il lodo deliberato in data 31/10/2024 e comunicato dal Collegio Arbitrale a mezzo pec, senza la presenza dell’attestazione della conformità all’originale, in data 31/10/2024 nullo e/o comunque inefficace o privo di ogni giuridico effetto.

- Rigettarsi la domanda in via incidentale *ex adverso* proposta per i motivi tutti quivi esposti.

- Vittoria delle spese di giudizio”;

- per parte impugnante in via incidentale:

“- in via principale: respingere l’impugnazione avverso il Lodo indicato in epigrafe siccome totalmente inammissibile e in ogni caso infondata;

- in via di impugnazione incidentale per nullità, in via rescindente, ritenuta la fondatezza dei motivi dedotti nella presente comparsa di risposta, dichiarare la nullità parziale del Pt_5 limitatamente alla erronea compensazione integrale delle spese di lite e mancata rifusione integrale delle spese di funzionamento dell’arbitrato;

- per l'effetto, in via rescissoria e nel merito, condannare il sig. *Parte_1* alla rifusione integrale delle spese di lite e di funzionamento del procedimento arbitrale.
- in ogni caso, vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c., oltre rimborso del contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, come per legge.
- in via istruttoria, si richiamano i documenti prodotti”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il contratto di investimento e il giudizio arbitrale

La controversia trae origine dal contratto di investimento sottoscritto in data 14.9.2012 tra i soci di Green Spark S.r.l., *Parte_1* e *Parte_6*, e gli investitori *Controparte_1* *[...]* *Parte_3* *Parte_2* e *Parte_4*, i quali si impegnarono a sottoscrivere un aumento di capitale mediante il versamento complessivo di € 400.000,00 (€ 100.000,00 ciascuno). Il contratto conteneva, agli artt. 6 e 8, una serie di dichiarazioni e garanzie sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e una correlata clausola di indennizzo in favore degli investitori per il caso di non veridicità, inesattezza o incompletezza delle medesime dichiarazioni.

Successivamente all'ingresso degli investitori nella compagine sociale e del versamento previsto in contratto, emersero rilevanti criticità contabili e patrimoniali. In particolare, nel giugno e nel luglio 2013 vennero contestati ammanchi di cassa, pagamenti ritenuti privi di giustificazione e perdite patrimoniali per importi significativamente superiori a quelli rappresentati in sede contrattuale. Con lettere dell'8 e del 9.7.2013 gli investitori denunciarono formalmente tali circostanze a *Parte_1* assumendo che esse integrassero violazione delle dichiarazioni e garanzie contenute nel contratto di investimento.

I soci investitori presentarono denuncia in sede penale nei confronti di *Parte_1* contestandogli di averli indotti a sottoscrivere l'operazione mediante dati economici e patrimoniali non veritieri e rappresentazioni ingannevoli circa la situazione di Green Spark S.r.l. All'esito del giudizio, il Tribunale di Verona pronunciò sentenza assolutoria perché "il fatto non sussiste", ritenendo non provata la sussistenza di una condotta truffaldina.

Con domanda di arbitrato del 7.4.2022, *Controparte_1* *Parte_3*

[...] *Parte_2* e *Parte_4* – dopo aver vittoriosamente esperito azione revocatoria ordinaria in relazione al fondo patrimoniale costituito da *Parte_1* ritenuto pregiudizievole rispetto al credito che si intendeva far valere in sede arbitrale (sentenza n. 1704/2018 Trib. Venezia confermata con sentenza n. 1440/21 dell'intestata Corte d'Appello) - promossero il procedimento previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto, chiedendo l'accertamento del diritto all'indennizzo contemplato dall'art. 8 dell'accordo e la condanna di *Parte_1* al pagamento delle somme corrispondenti alle perdite subite.

Con verbale di data 8.9.2023 venne costituito, con sede in Verona, il Collegio arbitrale, composto dal Presidente avv. Carlo Renzo Dioguardi, dal dott. *CP_3*, designato dagli investitori, e dall'avv. Matteo Frezza, designato da *Parte_1*.

Parte_1 contestò integralmente la domanda avversaria. In via preliminare eccepì, tra l'altro, l'invalidità della clausola compromissoria e la decadenza degli investitori dalla garanzia contrattuale; nel merito sostenne che le contestazioni mosse dagli investitori coincidevano con i fatti già scrutinati in sede penale e conclusisi con la sua assoluzione e che, comunque, gli investitori avevano assunto l'iniziativa economica sulla base delle proprie autonome valutazioni professionali e del *business plan* predisposto nell'ambito della collaborazione con la società di consulenza degli stessi investitori. Egli sostenne inoltre che le richieste avanzate nella

corrispondenza del luglio 2013 non fossero conformi alle previsioni contrattuali in tema di indennizzo.

Il Collegio arbitrale dispose lo scambio di memorie, l'acquisizione di documentazione, l'escussione di testimoni. In particolare, vennero acquisiti i bilanci della società, la documentazione relativa alle perdite emerse negli esercizi successivi all'investimento, nonché la consulenza tecnica svolta nell'ambito del giudizio promosso dal Fallimento della società [...]

Controparte_4 (già Green Spark S.r.l.) nei confronti degli ex amministratori.

Con lodo deliberato e comunicato il 31.10.2024 il Collegio arbitrale, a maggioranza e con il dissenso dell'arbitro avv. Matteo Frezza, rigettò le eccezioni preliminari di incompetenza e di decadenza, ritenne difformi dal vero talune dichiarazioni e garanzie contenute nel contratto di investimento in ordine alla situazione patrimoniale della società e affermò che le perdite emerse nel corso della successiva gestione della stessa erano riconducibili alla non correttezza delle informazioni patrimoniali e contabili fornite in sede contrattuale. Conseguentemente accertò l'applicabilità della clausola indennitaria, dichiarò idonea, ai fini interruttivi della decadenza, la raccomandata del 9.7.2013 e condannò *Parte_1* a corrispondere agli investitori l'importo complessivo di € 400.000,00, oltre interessi. Il Collegio dispose inoltre la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione in misura paritaria delle spese dell'arbitrato.

Avverso il lodo *Parte_1* ha proposto impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. con atto notificato il 29.4.2025.

L'impugnante ha dedotto, in primo luogo, la nullità del lodo per omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 652 c.p.p. fondata sul giudicato penale derivante dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Verona, sostenendo che il Collegio arbitrale avrebbe completamente omissso di esaminare la

questione, ritualmente introdotta e riferita ai medesimi fatti posti a fondamento della domanda di controparte. In secondo luogo, ha denunciato la nullità del lodo per mancanza della indicazione della data delle sottoscrizioni degli arbitri. In terzo luogo, ha prospettato l'inefficacia del lodo per essere stato questo comunicato a mezzo PEC e senza attestazione di conformità all'originale. Ha concluso per la dichiarazione di nullità o d'inefficacia del lodo arbitrale del 31 ottobre 2024. Si sono costituiti nel giudizio di impugnazione *Controparte_1* [...]

Parte_2 , *Parte_3* e *Parte_4* , chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale e proponendo, a loro volta, impugnazione incidentale limitatamente al capo del lodo concernente la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese arbitrali, assumendo essi che la totale soccombenza di *Parte_1* avrebbe dovuto comportarne la condanna integrale alle spese del procedimento arbitrale.

Con provvedimento del 1-2.12.2025, l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 11.6.2026 per note ex art. 127 ter c.p.c.

L'impugnazione del lodo proposta da *Parte_1*

Si deve premettere, in termini generali, che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere d'impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto - a seguito della riforma introdotta con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - soltanto ove le parti abbiano esplicitamente previsto tale facoltà. Si è opportunamente osservato che la scelta del legislatore del 2006 di consentire l'impugnazione del lodo arbitrale per errore di diritto esclusivamente nei casi in cui tale possibilità sia stata espressamente pattuita, non lede il principio dell'autonomia privata enunciato dall'articolo 41 della Costituzione, ma si colloca in un giusto equilibrio tra l'interesse dello Stato

a garantire che sia sempre assicurato un livello essenziale di tutela dei diritti dei consociati, qualora questi decidano di ricorrere alla giustizia privata, e l'interesse ad evitare che le parti vengano messe in una troppo agevole condizione di ricorrere all'arma dell'impugnativa di nullità incrementando il contenzioso civile di cause ulteriori provenienti dal settore arbitrale. La facoltà per le parti di impugnare il lodo per violazione delle norme di diritto purché lo dispongano espressamente esclude in radice una violazione del principio di autonomia privata e rafforza quello della certezza del diritto.

Quanto al caso di specie, il contratto d'investimento sottoscritto dalle parti reca al punto 11.1 clausola compromissoria che non prevede la suddetta estensione pattizia dei motivi di impugnazione.

Alla luce di tali previsioni normative e contrattuali, il primo motivo d'impugnazione proposto da *Parte_1* risulta ammissibile, in quanto formalmente e sostanzialmente ricondotto a una delle ipotesi di nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ma infondato nel merito; gli ulteriori motivi dell'impugnazione principale risultano invece inammissibili, non rientrando le doglianze esposte in alcuna delle ipotesi tassative di nullità contemplate dall'art. 829 c.p.c.

L'impugnazione incidentale è, per le ragioni che seguono, in parte infondata e in parte inammissibile.

1. Primo motivo dell'impugnazione principale di *Parte_1* : omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato penale

Con il primo motivo d'impugnazione, *Parte_1* deduce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.: il Collegio arbitrale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato penale fondata sulla sentenza n. 1703/2018 del Tribunale di Verona, prodotta nel procedimento arbitrale e relativa ai medesimi fatti posti a base della domanda

indennitaria. L'impugnante richiama in particolare il fatto che, nel capo di imputazione penale, gli veniva contestato di avere rappresentato falsamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Green Spark S.r.l., di avere omesso di riferire perdite maggiori di quelle dichiarate, di avere taciuto l'inesigibilità di crediti societari, di avere prospettato una potenzialità dell'investimento fondata su dati non veritieri e di avere così determinato gli investitori al versamento delle somme poi rivendicate anche in sede arbitrale. Secondo *Parte_1* la sentenza penale avrebbe, tuttavia, escluso la sussistenza di una condotta truffaldina, avendo ritenuto che i querelanti si fossero persuasi della bontà dell'investimento sulla base del *business plan* da loro stessi elaborato e dell'autonoma valutazione volta dalla società di consulenza, sulla base di dati contabili forniti dallo studio del commercialista di Green Spark S.r.l., dott. *Per_1*

[...] Posto che il giudice penale avrebbe assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, tale accertamento, in quanto intervenuto all'esito del dibattimento, avrebbe dovuto spiegare, come da lui eccepito in sede arbitrale, efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile (*id est* arbitrale), ai sensi dell'art. 652 c.p.p., quantomeno con riferimento all'accertamento dell'insussistenza dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa degli investitori.

Secondo *Parte_1* il Collegio arbitrale non ha preso alcuna posizione in ordine alla eccezione, proposta sin dalla memoria introduttiva del 30.10.2023 e poi richiamata anche nella memoria conclusionale del 26.8.2024, ignorandola senza accoglierla né rigettarla, così violando anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in termini analoghi al vizio previsto dall'art. 112 c.p.c. per il processo ordinario; l'omissione denunciata viene prospettata non come dissenso rispetto alla valutazione del merito (ricostruzione del fatto), ma come vizio processuale del lodo rilevante ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., poiché gli arbitri non avrebbero reso alcuna statuizione su un'eccezione ritualmente sollevata.

La parte impugnata resiste al motivo deducendone, anzitutto, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza. *Controparte_1* *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* richiamano l'orientamento secondo cui il vizio di omessa pronuncia ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. non sarebbe configurabile rispetto al mancato esame di eccezioni pregiudiziali o di rito e sostengono inoltre che l'art. 652 c.p.p. non sarebbe applicabile al procedimento arbitrale, poiché la norma disciplina l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre nella specie si è trattato di un procedimento arbitrale avente ad oggetto l'accertamento di una garanzia convenzionale e la liquidazione di un indennizzo, nel quale la sentenza penale avrebbe potuto al più essere liberamente valutata dagli arbitri come elemento probatorio. Essi sostengono poi che il Collegio arbitrale avrebbe in realtà effettivamente esaminato le questioni poste con l'eccezione pur senza farvi espresso riferimento, sicché non vi sarebbe alcuna effettiva omissione di pronuncia.

Il motivo, pur ammissibile in quanto (non solo formalmente) riferito ad una delle ipotesi di nullità del lodo passibili di impugnazione ex art. 829 c.p.c. è, nel merito, infondato.

Benché non vi siano dubbi sull'estensione degli effetti del giudicato penale ex art. 652 c.p.p. anche in sede arbitrale, quantomeno ove, come nel caso di specie, si tratti di arbitrato rituale e secondo diritto, in quanto il giudizio arbitrale costituisce un procedimento sostitutivo della giurisdizione ordinaria che si conclude con un provvedimento cui l'ordinamento attribuisce gli effetti della sentenza (art. 824 *bis* c.p.c.) il motivo è, nel merito, infondato.

Si deve in premessa rammentare il condiviso e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul vizio di omessa pronuncia, secondo il quale non ricorre tale vizio quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione

formulata dalla parte, dovendosi ritenere che il rigetto sia implicito quando la questione non espressamente trattata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. In tal senso si sono espresse, tra le altre, Cass., n. 2953/2025; Cass., n. 25710/2024; Cass., n. 2151/2021; Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 2153/2020; Cass., n. 15255/2019; Cass., n. 20718/2018; Cass., n. 13425/2016. Già Cass., n. 25710/2024, aveva precisato che il rigetto implicito è ravvisabile quando la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, e più di recente il medesimo principio è stato ribadito da Cass., n. 2953/2025, che ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. in presenza di assorbimento improprio e rigetto implicito delle contestazioni non espressamente trattate, quando esse siano incompatibili con la decisione adottata.

Nella specie la semplice lettura del lodo consente di notare non solo che il Collegio ha in fatto rispettato le statuizioni del giudice penale in ordine alla insussistenza di una condotta truffaldina, ma soprattutto – con più specifico riferimento al vizio di nullità dedotto – seppur senza fare esplicito riferimento all'eccezione ex art. 652 c.p.c. ha chiaramente espresso le ragioni sulla base delle quali la specificità della *causa petendi* e del *petitum* non poteva trovare ostacolo nel giudicato penale, motivando la condanna dell' *Pt_1* senza affermare l'esistenza di artifici o raggiri né di un titolo risarcitorio ma al contrario riconducendo la controversia all'operatività di una garanzia convenzionale contenuta nel contratto di investimento del 14.9.2012, avente ad oggetto l'obbligo dei "Soci Attuali" di *tenere indenni* gli investitori dalle perdite derivanti dalla non veridicità, inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie relative alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società Green Spark S.r.l.

Già nella parte introduttiva della motivazione il lodo individua l'oggetto della lite nell'«indennizzo che le parti contrattuali avevano previsto a favore degli investitori [...] nel caso

in cui le dichiarazioni rese dai soci cedenti [...] relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria della società Green Spark Srl sino alla data di sottoscrizione del contratto si fossero rivelate non veritiere» delimitando il *thema decidendum* alla verifica delle condizioni di attivazione della garanzia contrattuale a fronte della obiettiva non corrispondenza al vero dei dati patrimoniali e contabili garantiti.

Il Collegio arbitrale ha poi richiamato l'art. 8.4 del contratto, che imponeva agli investitori di comunicare ai Soci Attuali «qualsiasi evento o circostanza che costituisca violazione delle dichiarazioni e garanzie e che possa produrre una perdita indennizzabile»: il Collegio ha chiarito che l'art. 8 doveva essere letto in combinato disposto con l'art. 6, rubricato “Dichiarazioni e Garanzie dei Soci Attuali”, rilevando che i soci di Green Spark S.r.l., tra cui l'odierno impugnante, avevano assunto una «specifica obbligazione di indennizzo» per il caso in cui fossero emersi eventi o circostanze violative delle dichiarazioni e garanzie, ulteriori rispetto a quelle considerate in sede di trattative, avendo come riferimento l'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio chiuso al 31.10.2011.

La motivazione arbitrale ha quindi espressamente qualificato il titolo dell'obbligazione come indennitario assumendo quale riferimento causale rilevante la difformità tra quanto garantito e la realtà contabile e patrimoniale della società, non certo la sussistenza (definitivamente esclusa per effetto del giudicato penale) di un raggio.

Il Collegio, inoltre, esaminando la contestazione di Pt_1 circa l'utilizzo del termine “risarcimento” nella raccomandata del 9.7.2013, ha chiarito che l'indennizzo consiste in «un'obbligazione pecuniaria accessoria al contratto», che opera «senza che vi sia necessariamente un comportamento illecito da parte del debitore», il quale, in forza della clausola contrattuale, è tenuto a corrispondere quanto pattuito «anche in assenza di dolo o colpa». Tale

affermazione è incompatibile con l'omessa pronuncia sull'eccezione nel senso sopra ricostruito. Ancora, il Collegio ha qualificato la clausola come «una garanzia convenzionale posta a carico dei “soci attuali” in favore degli “investitori”», aggiungendo che, «al verificarsi di una condizione (dichiarazioni non vere ed esatte)», sorge «l'obbligazione del pagamento dell'indennizzo». La condizione di operatività della garanzia è, pertanto, oggettiva e convenzionale: essa consiste nella non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni rese, non nella constatazione di un comportamento fraudolento.

Il Collegio ha ulteriormente affermato che, dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 del contratto, emergeva una «garanzia convenzionale composta di due clausole»: da un lato le “dichiarazioni e garanzie”, con le quali il dichiarante affermava come vera, completa ed esatta una situazione o un dato; dall'altro la “clausola indennitaria”, con la quale era previsto l'obbligo di indennizzo per l'eventuale difformità tra quanto garantito e quanto verificato nella realtà. Il lodo precisa altresì che il dichiarante «non è inadempiente per tale difformità, ma risulta garante di quanto dichiarato» e, in virtù del trasferimento del rischio dal dichiarante al destinatario della dichiarazione, è tenuto alla corresponsione dell'indennizzo. Ha quindi espressamente distinto la violazione delle dichiarazioni e garanzie dall'inadempimento imputabile e, a maggior ragione, da un fatto illecito penalmente rilevante, affermando che «la violazione delle “dichiarazioni e garanzie” è cosa ben distinta da un inadempimento imputabile al dichiarante e prescinde totalmente dai suoi stati soggettivi, trattandosi appunto di una garanzia».

Tale ultima affermazione risulta particolarmente rilevante ai fini del presente giudizio: se l'obbligazione indennitaria prescinde totalmente dagli stati soggettivi del dichiarante, l'accertamento penale relativo alla insussistenza del raggio non poteva considerarsi automaticamente decisivo rispetto al diverso titolo contrattuale posto a fondamento della

condanna.

Infine il lodo, individuato il presupposto fattuale dell'indennizzo nella perdita non dichiarata di € 322.516,20 e nell'ammanco di € 34.794,73, ha precisato, in termini generali, che «ai fini dell'indennizzo è tuttavia sufficiente una violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 6 idonea a produrre una perdita indennizzabile». Il Collegio ha accertato che dagli atti e dai documenti di causa emergevano «correzioni di poste contabili, rilevate solo nel 2012», che avevano prodotto un deficit patrimoniale di euro 313.441,00, sostanzialmente coincidente con la perdita denunciata dagli investitori e ha sottolineato che tale perdita costituiva «una palese violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui all'art. 6 del contratto d'investimento», perché, se le doverose correzioni di poste contabili fossero state dichiarate nel 2011, il deficit patrimoniale dell'esercizio sarebbe stato significativamente diverso rispetto a quello rappresentato nel bilancio preso a riferimento nel contratto. «Di fronte a tali correzioni è evidente la non verità, o comunque l'incompletezza e inesattezza, dei dati forniti dal sig. Pt_1 con la conseguenza che la tutela indennitaria scatta proprio in forza di ciò, a prescindere dallo stato di buona o mala fede del dichiarante».

Anche nella determinazione del *quantum*, il Collegio ha ribadito il titolo indennitario della condanna: posto che ciascun attore aveva investito € 100.000,00, il lodo conclude che «le somme investite costituiscono, dunque, la perdita indennizzabile» e condanna Pt_1 a «indennizzare» le passività subite dagli attori a seguito della perdita integrale delle somme investite.

In conclusione, deve escludersi che ricorra il vizio di omessa pronuncia denunciato dall'impugnante: il Collegio arbitrale, pur non citando l'eccezione di giudicato penale, ha adottato una *ratio decidendi* del tutto incompatibile con la decisività di tale eccezione, che si

ritiene pertanto – quantomeno implicitamente - disattesa dal lodo, avendo gli arbitri motivato la condanna secondo una impostazione logico-giuridica fondata sul diritto degli attori all'indennizzo contrattuale da garanzia convenzionalmente assunta, incompatibile con la tesi dell'eccipiente secondo cui l'assoluzione penale dal reato di truffa avrebbe dovuto paralizzare la domanda arbitrale.

2. Secondo motivo dell'impugnazione principale di *Parte_1* : mancanza della data di sottoscrizione degli arbitri

Con il secondo motivo *Parte_1* deduce la nullità, o comunque l'inefficacia, del lodo per mancanza della data delle sottoscrizioni degli arbitri. L'impugnante richiama l'art. 823 c.p.c., sostenendo che l'indicazione della data delle sottoscrizioni costituisce requisito fondamentale del lodo arbitrale e che la sua omissione determini un vizio rilevante ai sensi dell'art. 829 c.p.c.: la data della sottoscrizione non sarebbe un elemento meramente formale, perché individuerrebbe il momento in cui il lodo, con l'ultima sottoscrizione, produce gli effetti della sentenza ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c. e perché da tale momento decorrerebbe il termine lungo per l'impugnazione ex art. 828, comma 2, c.p.c.

La parte impugnata eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo, osservando che la nullità del lodo è prevista solo per la mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi, del dispositivo e della sottoscrizione degli arbitri, mentre la mancanza di altri requisiti formali non determinerebbe automaticamente la nullità.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo, in quanto non riferito a nessuna delle ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c., essendo l'impugnazione espressa nei seguenti termini (atto di citazione, pag. 13): "L'indicazione della data nel lodo arbitrale è un requisito fondamentale per la sua validità. In particolare, l'articolo 823 c.p.c. prevede che il lodo debba indicare la data delle sottoscrizioni

degli arbitri. Nel caso che riguarda il lodo è privo della data delle sottoscrizioni degli arbitri, da ciò ne consegue la sua nullità o, comunque, la sua inefficacia”.

In secondo luogo, l’indicazione della data di sottoscrizione degli arbitri non è prevista dalla legge a pena di nullità e la relativa mancanza non rientra tra i motivi per i quali è prevista l’impugnazione del lodo ai sensi della disposizione citata: l’art. 829 n. 5 c.p.c. prevede tra le ipotesi di nullità la mancanza di uno dei requisiti previsti dai numeri 5) (esposizione sommaria), 6) (dispositivo), 7) (sottoscrizione di tutti gli arbitri) e non anche del requisito previsto dal numero 8) (data della sottoscrizione) di cui all’art. 823 c.p.c.

Nel caso concreto, peraltro, il lodo indica quale data di delibera il 31.10.2024 e nella stessa data il lodo è stato comunicato alle parti, così che neppure sussiste incertezza sulla data di sottoscrizione degli arbitri, necessariamente coincidente con la medesima data.

3. Terzo motivo dell’impugnazione principale di *Parte_1* : inefficacia del lodo per comunicazione non conforme all’originale

Con il terzo motivo *Parte_1* deduce l’inefficacia del lodo per violazione delle forme di comunicazione previste dall’art. 824 c.p.c. Egli sostiene che gli arbitri avrebbero dovuto comunicare l’esito del procedimento arbitrale trasmettendo alle parti un originale del lodo o una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, mentre nel caso concreto la comunicazione sarebbe avvenuta mediante invio PEC del lodo, senza attestazione di conformità all’originale. Secondo l’impugnante, tale modalità di comunicazione non soddisfa il disposto normativo, con conseguente inefficacia del lodo o comunque inidoneità della comunicazione a produrre gli effetti previsti dalla legge.

La parte impugnata eccepisce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del motivo osservando che l’impugnante non ha indicato con precisione la disposizione processuale idonea

a fondare la nullità del lodo e richiamando la giurisprudenza secondo cui la comunicazione del lodo con modalità difformi da quelle processuali o convenzionali non determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ma costituisce mera irregolarità, in mancanza di una specifica sanzione di nullità.

Il motivo è inammissibile in quanto non riferito a nessuna delle ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c., essendo l'impugnazione espressa nei seguenti termini (atto di citazione, pag. 13): “Stabilisce la norma processuale che gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali, gli arbitri ne danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo. Nel caso che riguarda è stata data comunicazione con l'invio di una mail (pec) con allegato il lodo, contravvenendosi così al suesposto dettato normativo non essendo stata data comunicazione né con la consegna di un originale e né di una copia conforme all'originale, anche sotto tale profilo il lodo pronunciato sarà da dichiararsi inefficace”.

Il motivo è inammissibile anche in quanto l'eventuale irregolarità della comunicazione non incide sulla validità del lodo, perché il lodo è già perfezionato con l'ultima sottoscrizione; l'irregolarità può semmai rilevare sul piano della conoscenza dell'atto o della decorrenza di termini collegati alla sua ricezione, non come vizio genetico del lodo rilevante in sede d'impugnazione ex art. 829 c.p.c. (v. Cass., n. 16464/2024).

A. L'impugnazione incidentale circa la compensazione delle spese di lite

La parte impugnata in via principale ha proposto a propria volta, in via incidentale, impugnazione del medesimo lodo arbitrale in relazione alla statuizione con la quale gli arbitri hanno disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e di arbitrato tra le parti, “ex art. 829, n. 5 (in relazione all'art. 825, n. 3), c.p.c., per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 132,

n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, co. 6, Cost. e per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Parte_1 prendendo posizione sul motivo, ne ha evidenziato l'inammissibilità e l'infondatezza.

In effetti il motivo è, nella prima parte, infondato e, nella seconda, inammissibile.

Si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il difetto di motivazione del lodo arbitrale rilevante ai sensi degli artt. 823 e 829 c.p.c. ricorre esclusivamente quando la motivazione sia del tutto mancante ovvero presenti una carenza così radicale da non consentire l'individuazione della *ratio decidendi*, risolvendosi in una sostanziale inesistenza della motivazione. Non sono invece sindacabili, nel giudizio di impugnazione per nullità, l'insufficienza, l'illogicità o l'asserita erroneità del percorso argomentativo seguito dagli arbitri, ove esso consenta comunque di ricostruire l'*iter* logico-giuridico posto a fondamento della decisione (Cass., n. 12321/2018).

Nel lodo si legge infatti (pag. 21): “Dalla ricostruzione dei fatti il Collegio ha dovuto affrontare diverse contestazioni da parte della difesa del sig. *Pt_1* risultanti, a giudizio dello stesso Collegio, prive di fondamento. Al tempo stesso le varie scritture e documenti prodotti rendevano legittimi i dubbi interpretativi. Alla luce di ciò si ritiene che la resistenza del sig. *Pt_1* pur soccombente, possa trovare giustificazione nei dubbi citati. Per questo motivo si ritiene opportuno compensare le spese legali tra le parti e di porre le spese del presente arbitrato a carico di esse parti in via solidale e in ragione di metà ciascuna”.

Come si vede, gli arbitri hanno esplicitato in termini comprensibili le ragioni della loro decisione di compensare le spese, facendo riferimento alla dubbiezza della lite ed alla non irragionevole (seppur infondata) difesa del resistente.

L'impugnazione ex art. 829 c.p.c. del lodo non può tuttavia essere utilizzata per censurare la

correttezza della decisione, neppure, come osservato, in premessa di motivazione, con riguardo alla violazione di norme di diritto, così che risulta inammissibile il riferimento alla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 91 e 92 c.p.c.

L'esito delle impugnazioni e la regolamentazione delle spese di lite

Ne consegue il rigetto delle impugnazioni proposte avverso il lodo.

In considerazione della reciproca soccombenza e, al contempo, della netta prevalenza della soccombenza della parte impugnante in via principale, si ritiene giustificata la compensazione delle spese per un quarto, con condanna di *Parte_1* alla rifusione della quota dei tre quarti delle spese anticipate dai convenuti ed impugnanti in via incidentale (escluse le anticipazioni sostenute per la proposizione dell'appello incidentale).

La liquidazione è effettuata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per ciascuna fase e minimi quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.

Stante il rigetto delle impugnazioni del lodo, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, a carico di entrambe le parti.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta in via principale da *Parte_1*

2) rigetta l'impugnazione proposta in via incidentale da *Controparte_1*

Parte_3 *Parte_2* e *Parte_4* ;

3) dichiarate compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio per la quota di un quarto, condanna *Parte_1* alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite anticipate da [...] *Controparte_1* *Parte_3* *Parte_2* e *Parte_4*, che liquida, già ridotte, in € 12.885,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;

4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, da parte dell'impugnante principale e degli impugnanti incidentali.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

Il Consigliere Estensore
Francesco Petrucco Toffolo

Il Presidente
Guido Santoro